

# Statuti di UBS SA



Il presente testo è una traduzione degli Statuti originali in tedesco («Statuten»).

Fa fede solo il testo in tedesco.

# Indice

## **Capitolo 1**

Ragione sociale, sede, scopo e durata della società 4

## **Capitolo 2**

Capitale azionario 5

## **Capitolo 3**

Organi della società

A. Assemblea generale 9

B. Consiglio di amministrazione 13

C. Direttorio del Gruppo 16

D. Ufficio di revisione 17

## **Capitolo 4**

Chiusura dei conti e ripartizione degli utili, riserve 18

## **Capitolo 5**

Pubblicazione e foro competente 19

# Capitolo 1

## Ragione sociale, sede, scopo e durata della società

<b>Ragione sociale, sede</b>	<b>Articolo 1</b> Sotto la ragione sociale UBS AG / UBS SA / UBS Inc. è costituita una società anonima con sede a Zurigo e Basilea.
<b>Scopo</b>	<b>Articolo 2</b> <sup>1</sup> La società ha per scopo l'esercizio di una banca. La sua cerchia d'affari comprende tutti i tipi di operazioni bancarie, finanziarie, di consulenza, di servizi e commerciali in Svizzera e all'estero. <sup>2</sup> La società può costituire in Svizzera e all'estero filiali e rappresentanze, nonché fondare banche, società finanziarie e altre imprese di ogni tipo, acquisire partecipazioni in simili aziende o assumerne la gestione operativa. <sup>3</sup> La società è autorizzata ad acquistare, gravare e vendere beni immobili e diritti di superficie in Svizzera e all'estero.
<b>Durata</b>	<b>Articolo 3</b> La durata della società è illimitata.

# Capitolo 2

## Capitale azionario

### Capitale azionario

#### Articolo 4

<sup>1</sup> Il capitale azionario della società ammonta a CHF 384 200 206.90 (trecentoottantaquattro milioni duecentomila duecentosei franchi svizzeri e novanta centesimi), è interamente liberato ed è suddiviso in 3 842 002 069 azioni nominative. Ogni azione ha un valore nominale di CHF 0.10.

<sup>2</sup> Con decisione dell'Assemblea generale, le azioni nominative possono essere convertite in azioni al portatore e le azioni al portatore in azioni nominative.

### Capitale azionario condizionale

#### Articolo 4a

*Piani di partecipazione dei collaboratori UBS SA*

<sup>1</sup> Il capitale azionario può essere aumentato tramite l'emissione di un massimo di 138 759 156 azioni nominative dal valore nominale di CHF 0.10 ciascuna, da liberare interamente, per un importo massimo di CHF 13 875 915.60 in seguito all'esercizio di diritti d'opzione che sono stati attribuiti ai collaboratori e ai membri di direzione e del Consiglio di amministrazione della società e delle società affiliate. Il diritto di opzione e il diritto preferenziale di sottoscrizione sono esclusi. L'attribuzione di queste opzioni ai collaboratori rispettivamente ai membri della direzione e del Consiglio di amministrazione della società e delle sue affiliate avverrà secondo i piani emanati dal Consiglio di amministrazione e il suo «Compensation Committee». L'acquisto di azioni tramite l'esercizio di diritti di opzione così come pure ogni successivo trasferimento delle azioni sono soggette alle restrizioni all'iscrizione ai sensi dell'articolo 5 degli Statuti.

<sup>2</sup> Il capitale azionario può essere aumentato per un importo massimo di CHF 38 000 000 mediante l'emissione di al massimo 380 000 000 azioni nominative interamente liberate con un valore nominale di CHF 0.10 ciascuna in seguito all'esercizio, facoltativo o obbligatorio, di diritti di conversione e / o opzioni assegnati nell'ambito dell'emissione, da parte della Società o di una delle società del gruppo, di obbligazioni o strumenti finanziari simili su mercati dei capitali nazionali o internazionali. I diritti preferenziali degli azionisti sono soppressi. I detentori di diritti di conversione e / o opzioni

hanno diritto di sottoscrivere le nuove azioni. Le condizioni dei diritti di conversione e / o delle opzioni sono stabilite dal Consiglio di amministrazione.

L'acquisto di azioni tramite l'esercizio, facoltativo o obbligatorio, di diritti di conversione e / o opzioni, così come pure qualsiasi successivo trasferimento di azioni, è soggetto alle disposizioni in materia di registrazione ai sensi dell'articolo 5 degli Statuti.

Nell'ambito dell'emissione di obbligazioni convertibili o obbligazioni con opzioni o strumenti finanziari simili, il Consiglio di amministrazione è autorizzato a limitare o escludere il diritto di sottoscrizione preferenziale degli azionisti se tale strumento è emesso (i) su mercati dei capitali nazionali o internazionali o (ii) a favore di uno o più investitori finanziari. Se i diritti di sottoscrizione preferenziali sono limitati o soppressi dal Consiglio di amministrazione, si applica quanto segue: l'emissione dello strumento finanziario deve avvenire alle condizioni di mercato prevalenti, e le nuove azioni devono essere emesse ai sensi delle rispettive condizioni di tale strumento. I diritti di conversione possono essere esercitati durante un periodo di 10 anni al massimo, e le opzioni possono essere esercitate durante un periodo di 7 anni al massimo, in entrambe i casi a partire dalla data della rispettiva emissione. L'emissione di nuove azioni in seguito all'esercizio facoltativo o obbligatorio di diritti di conversione o opzioni deve avvenire a condizioni che tengono conto del prezzo di mercato delle azioni e / o strumenti comparabili con un prezzo di mercato al momento dell'emissione dello strumento finanziario rilevante.

## **Registro delle azioni e nominee**

### **Articolo 5**

<sup>1</sup> Per le azioni nominative viene tenuto un registro delle azioni su cui vengono iscritti i proprietari e gli usufruttuari con indicazione del cognome e nome, domicilio, indirizzo e nazionalità (per le persone giuridiche della sede).

Qualora le azioni siano detenute collettivamente da più persone, queste possono essere iscritte collettivamente come azionisti sul registro delle azioni purché prestino tutte la dichiarazione di cui al cpv. 3.

<sup>2</sup> Se un azionista cambia domicilio o sede, egli deve comunicare alla società il nuovo indirizzo. Finché non lo avrà fatto, tutta la corrispondenza gli verrà inviata, con ogni effetto giuridico, all'indirizzo figurante nel registro delle azioni.

<sup>3</sup> Gli acquirenti di azioni nominative vengono su richiesta iscritti nel registro delle azioni come azionisti con diritto di voto, se dichiarano esplicitamente di aver acquistato tali azioni a proprio nome e per conto proprio. Se l'acquirente non è disposto a rilasciare una tale dichiarazione, il Consiglio di amministrazione può rifiutare l'iscrizione con diritto di voto.

<sup>4</sup> Le restrizioni all'iscrizione secondo il cpv. 3 valgono anche per le azioni sottoscritte o acquistate tramite l'esercizio di un diritto di opzione o di conversione.

<sup>5</sup> Il Consiglio di amministrazione è autorizzato, dopo aver sentito l'azionista o il nominee iscritto, ad annullare le iscrizioni nel registro delle azioni quale azionista con diritto di voto con effetto retroattivo alla data di iscrizione, se esse sono state ottenute in base a false indicazioni. L'interessato deve essere subito informato di tale annullamento.

<sup>6</sup> Il Consiglio di amministrazione definisce i principi validi per l'iscrizione di amministratori fiduciari / nominee ed emana la regolamentazione necessaria per l'osservanza delle presenti disposizioni.

## **Forma delle azioni**

### **Articolo 6**

<sup>1</sup> Conformemente al capoverso 2, le azioni nominative della società saranno emesse sotto forma di titoli non documentati (ai sensi del Codice delle obbligazioni svizzero) e di titoli contabili (ai sensi della Legge sui titoli contabili).

<sup>2</sup> In seguito alla propria iscrizione nel libro delle azioni, l'azionista può in qualsiasi momento richiedere alla società di emettere un attestato concernente le azioni nominative in suo possesso; tuttavia non ha alcun diritto alla stampa e alla consegna dei certificati azionari. Per contro, la società può stampare e consegnare i certificati azionari relativi alle azioni nominative (certificati singoli, certificati attestanti il possesso di una pluralità di azioni o certificati globali) in qualsiasi momento. Ha inoltre la facoltà di ritirare le azioni nominative emesse sotto forma di titoli contabili dal rispettivo sistema di deposito. Con il consenso dell'azionista, la società può cancellare i certificati emessi che le vengono restituiti senza rimpiazzarli.

## **Esercizio dei diritti**

### **Articolo 7**

<sup>1</sup> La società riconosce solo un rappresentante per azione.

<sup>2</sup> Il diritto di voto e i diritti ad esso attinenti possono essere esercitati nei confronti della società da parte di una persona che viene iscritta nel registro delle azioni con diritto di voto.



# Capitolo 3

## Organi della società

### A. Assemblea generale

<b>Competenza</b>	<b>Articolo 8</b> L'Assemblea generale è l'organo supremo della società.
<b>Tipi di assemblea generale</b> <b>a. Assemblea generale ordinaria</b>	<b>Articolo 9</b> L'Assemblea generale ordinaria ha luogo ogni anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale; almeno venti giorni prima dell'adunanza devono depositarsi presso la sede della società, perché possano esservi consultate dagli azionisti, la relazione d'esercizio e la relazione dell'ufficio di revisione.
<b>b. Assemblea generale straordinaria</b>	<b>Articolo 10</b> <sup>1</sup> Un'Assemblea generale straordinaria ha luogo se il Consiglio di amministrazione o l'ufficio di revisione lo ritengono necessario. <sup>2</sup> Le Assemblee generali straordinarie devono essere inoltre convocate su delibera dell'Assemblea generale o se uno o più azionisti che rappresentino insieme almeno un decimo del capitale azionario ne richiedano la convocazione per iscritto indicandone gli oggetti all'ordine del giorno e le proposte.
<b>Convocazione</b>	<b>Articolo 11</b> <sup>1</sup> L'Assemblea generale viene convocata dal Consiglio di Amministrazione, in caso di necessità dall'ufficio di revisione, almeno venti giorni prima del giorno di adunanza. La convocazione avviene mediante avviso unico pubblicato sull'organo previsto per le pubblicazioni della società. Agli azionisti iscritti sarà inviato l'invito. <sup>2</sup> Nella convocazione devono essere indicati gli oggetti all'ordine del giorno come pure le proposte del Consiglio di amministrazione e degli azionisti nonché, in caso di elezioni, i nomi dei candidati proposti.

**Iscrizione di un  
oggetto all'ordine  
del giorno**

**Articolo 12**

<sup>1</sup> Azionisti che rappresentino azioni per un valore nominale di CHF 62 500 possono, entro un termine pubblicato dalla società, chiedere per iscritto, indicando le proposte, l'iscrizione di un oggetto all'ordine del giorno.

<sup>2</sup> Nessuna deliberazione può essere presa su oggetti che non siano stati debitamente iscritti all'ordine del giorno; sono eccettuate le proposte di convocare un'Assemblea generale straordinaria o di istituire una verifica speciale fatte in occasione di un'Assemblea generale.

**Presidenza,  
scrutinatori,  
protocollo**

**Articolo 13**

<sup>1</sup> Il presidente del Consiglio di amministrazione presiede l'Assemblea generale e designa il segretario nonché gli scrutinatori necessari; in caso d'impedimento la funzione è esercitata da un vicepresidente o da un altro membro del Consiglio di amministrazione designato dal consiglio stesso.

<sup>2</sup> Sulle deliberazioni viene redatto un processo verbale che deve essere firmato dal presidente e dal segretario.

**Rappresentanza  
degli azionisti**

**Articolo 14**

<sup>1</sup> Il Consiglio di amministrazione emana le prescrizioni sulla partecipazione e la rappresentanza all'Assemblea generale.

<sup>2</sup> Un azionista può farsi rappresentare all'Assemblea generale solo dal suo rappresentante legale o, mediante una procura scritta, da un altro azionista con diritto di voto, un organo rappresentante, il rappresentante indipendente del diritto di voto o un rappresentante depositario.

<sup>3</sup> Sul riconoscimento della procura decide il presidente.

## **Diritto di voto**

### **Articolo 15**

Ogni azione dà diritto a un voto.

## **Decisioni, nomine**

### **Articolo 16**

<sup>1</sup> L'Assemblea generale prende le sue decisioni e procede alle nomine di sua competenza a maggioranza assoluta dei voti espressi, escluse le schede in bianco e nulle. Permangono riservate le disposizioni legali imperative.

<sup>2</sup> Una decisione che raccolga almeno i due terzi dei voti rappresentati è richiesta per apportare una modifica all'art. 18 dei presenti Statuti, per la destituzione di un quarto o più membri del Consiglio di amministrazione, nonché per l'abrogazione o la modifica del presente art. 16 cpv. 2 degli Statuti.

<sup>3</sup> Il presidente decide se votazioni ed elezioni debbano avvenire per via elettronica o per alzata di mano. Votazioni ed elezioni possono essere tenute anche in regolare forma scritta. Gli azionisti che dispongono unitamente di almeno il 3% dei voti rappresentati, possono richiedere in ogni momento una votazione o un'elezione per via elettronica o in forma scritta.

<sup>4</sup> Nel caso di votazioni ed elezioni in forma scritta, il presidente può disporre che, per accelerare il computo dei voti, vengano raccolte soltanto le schede degli azionisti che vogliano astenersi dal voto o che intendano esprimere un voto negativo, mentre tutte le altre azioni rappresentate all'Assemblea generale al momento dello scrutinio siano ritenute voti affermativi.

## **Poteri**

### **Articolo 17**

L'Assemblea generale dispone dei seguenti poteri:

- a) Approvare e modificare gli Statuti
- b) Nominare i membri del Consiglio di amministrazione e l'ufficio di revisione
- c) Approvare il rapporto annuale e il conto di Gruppo
- d) Approvare il conto annuale e deliberare in merito all'impiego dell'utile di bilancio
- e) Dare discharge ai membri del Consiglio di amministrazione e del Direttorio del Gruppo
- f) Deliberare sugli oggetti che sono riservati all'Assemblea generale dalla legge o dagli Statuti o che le vengono presentati dal Consiglio di amministrazione.

# Organi della società

## B. Consiglio di amministrazione

<b>Numero di membri</b>	<b>Articolo 18</b> Il Consiglio di amministrazione è composto da un minimo di sei e da un massimo di dodici membri.
<b>Durata del mandato</b>	<b>Articolo 19</b> <sup>1</sup> La durata del mandato dei membri del Consiglio di amministrazione è pari a un anno, ossia il periodo compreso tra due Assemblee generali ordinarie. <sup>2</sup> I membri il cui mandato è scaduto sono immediatamente rieleggibili.
<b>Organizzazione</b>	<b>Articolo 20</b> <sup>1</sup> Il Consiglio di amministrazione nomina tra i suoi membri il presidente e almeno un vicepresidente. <sup>2</sup> Il Consiglio di amministrazione designa il suo segretario al quale non occorre essere membro del Consiglio di amministrazione.
<b>Convocazione, partecipazione</b>	<b>Articolo 21</b> <sup>1</sup> Il Consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del presidente, ogni qual volta gli affari lo esigano, ma in ogni caso almeno sei volte all'anno. <sup>2</sup> Il Consiglio di amministrazione va anche convocato qualora uno dei suoi membri oppure il Group Chief Executive Officer ne faccia richiesta scritta al presidente.
<b>Decisioni</b>	<b>Articolo 22</b> <sup>1</sup> Il Consiglio di amministrazione prende le sue decisioni a maggioranza assoluta dei voti espressi. In caso di parità di voti decide il presidente. <sup>2</sup> Il Consiglio di amministrazione stabilisce nel regolamento organizzativo il quorum delle presenze e le modalità delle deliberazioni. Per le decisioni del Consiglio di amministrazione in merito agli adeguamenti e agli accertamenti inerenti agli aumenti di capitale non è necessario il quorum.

## **Attribuzioni, poteri**

### **Articolo 23**

<sup>1</sup> Al Consiglio di amministrazione spettano l'alta direzione della società nonché la vigilanza e il controllo della gestione degli affari.

<sup>2</sup> Il Consiglio di amministrazione può inoltre prendere decisioni su qualsiasi questione che non sia attribuita dalla legge o dagli statuti all'Assemblea generale o ad un altro organo.

## **Alta direzione della società**

### **Articolo 24**

L'alta direzione della società comprende in particolare:

- a) la discussione preliminare e la deliberazione sulle proposte da sottoporre all'Assemblea generale
- b) l'emanazione dei regolamenti e delle direttive necessari per l'esercizio delle attività e la delimitazione delle competenze, segnatamente del regolamento organizzativo nonché del regolamento sulla revisione del Gruppo
- c) l'emanazione dei principi applicabili per la contabilità, il controllo finanziario e dei rischi nonché la pianificazione finanziaria, segnatamente l'assegnazione di mezzi propri e capitale di rischio all'attività operativa
- d) la delibera sulla strategia del Gruppo e su altri oggetti che conformemente al regolamento organizzativo sono riservati al Consiglio di amministrazione
- e) la nomina e la revoca (i) del Chief Executive Officer, (ii) di altri membri del Direttorio del Gruppo nella misura in cui il regolamento organizzativo prevede che vengano nominati dal Consiglio di amministrazione, e (iii) del capo della revisione del Gruppo
- f) la delibera sull'aumento del capitale azionario, entro i limiti in cui ciò rientra nella competenza del Consiglio di amministrazione (art. 651 cpv. 4 CO), sulla relazione sull'aumento di capitale (art. 652e CO) nonché sulla fissazione di aumenti di capitale e relative modifiche degli Statuti.

**Vigilanza,  
controllo**

**Articolo 25**

La vigilanza e il controllo della gestione degli affari comprendono in particolare:

- a) la trattazione del rapporto annuale, del conto di Gruppo e del conto annuale nonché dei bilanci trimestrali
- b) la presa in consegna dei rapporti periodici sull'esercizio e sulla situazione del Gruppo, sulla situazione e sull'andamento dei rischi paesi, dei rischi delle controparti e di mercato e sull'impiego dei mezzi propri e del capitale di rischio ai fini dell'attività operativa
- c) l'esame dei rapporti stilati dall'ufficio di revisione sui conti annuali.

**Delega,  
regolamento  
organizzativo**

**Articolo 26**

Con riserva degli art. 24 e 25 il Consiglio di amministrazione può delegare una parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri. L'attribuzione delle competenze e delle mansioni va disciplinata nel regolamento organizzativo.

**Diritto di firma**

**Articolo 27**

<sup>1</sup> Affinché la firma a nome della società sia vincolante, sono in linea di massima necessarie le firme di due aventi diritto di firma.

<sup>2</sup> I dettagli saranno disciplinati nel regolamento organizzativo e in una apposita direttiva del Gruppo.

**Rimunerazione**

**Articolo 28**

Il Consiglio di amministrazione stabilisce una remunerazione per i suoi membri.

# Organi della società

## C. Direttorio del Gruppo

<b>Organizzazione</b>	<b>Articolo 29</b> Il Direttorio del Gruppo si compone del Chief Executive Officer e di almeno altri tre membri come precisato nel regolamento organizzativo.
<b>Attribuzioni, poteri</b>	<b>Articolo 30</b> <sup>1</sup> La direzione del Gruppo compete al Direttorio del Gruppo guidato dal Chief Executive Officer. Quest'ultimo è l'organo operativo supremo ai sensi della Legge federale sulle banche e le casse di risparmio. Esso applica la strategia del Gruppo decisa dal Consiglio di amministrazione, provvede all'esecuzione delle decisioni del Consiglio di amministrazione ed è responsabile del risultato del Gruppo. <sup>2</sup> I compiti e le facoltà del Direttorio del Gruppo e delle altre unità dirigenziali definite dal Consiglio di amministrazione vanno disciplinate nel regolamento organizzativo.



# Organi della società

## D. Ufficio di revisione

### **Durata del mandato, poteri e obblighi**

#### **Articolo 31**

<sup>1</sup> Come ufficio di revisione va designata una società di revisione soggetta alla sorveglianza statale come richiesto a norma di legge.

<sup>2</sup> L'ufficio di revisione viene nominato dall'Assemblea generale per un mandato di un anno. I diritti e gli obblighi dell'ufficio di revisione sono definiti dalla legge.

<sup>3</sup> L'Assemblea generale può nominare per un mandato di tre anni un organo di revisione speciale che fornisca le necessarie conferme di verifica in caso di aumenti di capitale.

# Capitolo 4

## Chiusura dei conti e ripartizione degli utili, riserve

<b>Esercizio</b>	<b>Articolo 32</b> Il conto annuale e il conto di Gruppo si concludono annualmente al 31 dicembre.
<b>Impiego dell'utile di bilancio</b>	<b>Articolo 33</b> <sup>1</sup> Dell'utile annuo viene assegnato in primo luogo almeno il 5% alla riserva legale generale, fino a che questa abbia raggiunto il 20% del capitale azionario. <sup>2</sup> Con riserva delle disposizioni della Legge federale sulle banche e le casse di risparmio e del Codice delle obbligazioni, il saldo rimanente è a libera disposizione dell'Assemblea generale che può impiegarlo anche per costituire riserve libere o speciali.
<b>Riserve</b>	<b>Articolo 34</b> I prelevamenti dalla riserva legale generale vengono decisi, nell'ambito delle disposizioni legali, dall'Assemblea generale su proposta del Consiglio di amministrazione.

# Capitolo 5

## Pubblicazione e foro competente

### **Organi di pubblicazione**

#### **Articolo 35**

Le comunicazioni della società vengono effettuate sul Foglio ufficiale svizzero di commercio. Il Consiglio di Amministrazione può designare ulteriori organi di pubblicazione.

### **Foro competente**

#### **Articolo 36**

I fori competenti per tutte le controversie che scaturiscono dal rapporto sociale si trovano presso entrambe le sedi della società, ad eccezione del foro competente per azioni legali inerenti alla contestazione o alla nullità di delibere assembleari e alla nullità di delibere del Consiglio di amministrazione, che si trova esclusivamente a Zurigo.

UBS SA  
Consiglio di amministrazione  
Casella postale  
CH-8098 Zurigo

